



**Unione Europea
FSE**



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia che definisce la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 – CCI n. 2014IT16MPA001;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato da ultimo con Decisione C(2018) n. 8586 del 06 dicembre 2018, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- l'Asse prioritario 5 "Assistenza tecnica" del citato PON Inclusione che intende assicurare una gestione efficace ed efficiente del programma operativo attraverso specifiche azioni di valutazione;



- il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
- l'art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il DPR n. 568/88 che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il D. Lgs. 30 giugno 2011, n.123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare, l'art. 32 co 2 , in base al quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016;
- il D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196";
- il DPR. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- il DPR del 15 marzo 2017 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il DM. del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;



Unione Europea
FSE



- l'art. 8 del DM. del 6 dicembre 2017, che individua tra i compiti della Divisione III " Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) "Inclusione sociale" a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche;

CONSIDERATO CHE:

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione ha affidato alla società CLES S.r.l., con contratto stipulato in data 10 maggio 2016, Rep. n. 309/2016, a seguito dell'aggiudicazione di pubblica gara a procedura aperta (bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 03.10.2015, S.192 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.10.2015 n. 120) lo svolgimento di servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, giusto protocollo di intesa del 28 settembre 2015 sottoscritto fra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive –ANPAL già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la Direzione Generale della lotta alla povertà e per la programmazione sociale già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- che il predetto contratto rep.n. 309/2016 è stato approvato con decreto direttoriale n. 153 del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 6 luglio 2016 al n. 1-2827;
- che con decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive –ANPAL, subentrata, a far data dal 1 gennaio 2017, nelle competenze della soppressa Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la titolarità dei contratti da quest'ultima stipulati;
- che con decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, art. 22, comma 1, è stata istituita la *Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale*, con trasferimento alla medesima delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;
- che in data 15 maggio 2018 il contratto rep. n. 309/2016 è stato trasferito, a tutti gli effetti di legge, alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'intesa del 28 settembre 2015, sottoscritto tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive –ANPAL già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- che è imminente la scadenza del predetto contratto rep. n. 309/2016, prevista per la data del 18 giugno 2019, in considerazione della decorrenza giuridica dal giorno successivo alla ricezione da parte della Società del decreto n. 165 del 30.05.2016, trasmesso a mezzo PEC in data 17 giugno 2016, prot n. 9091 del 17.06.2016;
- che il fabbisogno di servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica permane in capo alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale anche per il triennio successivo, ed anzi, per singolo Intervento, risulta accresciuto, in considerazione della accresciuta articolazione e criticità delle misure e dei processi di riferimento, sia del contesto normativo e regolamentare di pertinenza;



Unione Europea
FSE



VISTO il decreto direttoriale n. 41/175, del 10 maggio 2019, con il quale la scrivente Direzione Generale ha determinato di procedere ad affidamento, nei confronti del medesimo suindicato affidatario, di nuovo contratto consistente nella ripetizione dei servizi analoghi già svolti in esecuzione del contratto rep. MLPS n. 309/2016 del 10 maggio 2016 - ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006, (applicabile alla fattispecie in conformità al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1) - secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico - economica presentata dalla medesima Società tramite PEC in data 8 maggio 2019, acquisita agli atti il 9 maggio 2019, al prot. n. 41/3844;

VISTO il contratto di affidamento dei suddetti servizi, rep. MLPS n. 320/2019, concluso fra le parti in data 10 maggio 2019, sottoscritto in forma digitale, ed avente ad oggetto *“Contratto per lo svolgimento di servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (servizi analoghi in ripetizione dei servizi prestati in esecuzione del contratto del 10 maggio 2016 rep 309/2016, lotto n. 2 CIG 640562267E ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) D. Lgs. n. 163/2006) - CIG 7895176956.”*

VISTO l'art. 11, del D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché, per quanto possa occorrere, gli art. 32 e 216 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

ARTICOLO 1

Il contratto di cui in premessa, (CIG 7895176956), rep. MLPS n.320/2019, concluso in data 10 maggio 2019, con la Società Cles s.r.l., P.IVA 01357461001, avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi già svolti in esecuzione del contratto rep. MLPS n. 309/2016, CIG 640562267E, in premessa meglio individuato, secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico-economica, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad € 313.425,00, (trecentotredicimilaquattrocentoventicinque/00), oltre IVA, è a tutti gli effetti di legge approvato.

ARTICOLO 2

La spesa derivante dall'attuazione del suddetto contratto sarà posta a carico delle risorse del PON “Inclusione” FSE 2014-2020, Asse 5 “Assistenza Tecnica”, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Michele Tangorra

Siglato il Dirigente
Carla Antonucci



REPERTORIO N.320/2019

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO INTEGRATO
COMPRENSIVO DI SERVIZI LEGALI, FORMATIVI E DI ASSISTENZA TECNICA E
GESTIONALE IN FAVORE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (SERVIZI ANALOGHI IN RIPETIZIONE DEI SERVIZI PRESTATI IN
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL 10 MAGGIO 2016, REP 309/2016, LOTTO N. 2,
CIG 640562267E, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT.B, D.LGS 163/2006) –
CIG 7895176956.**

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, (codice fiscale 80237250586), nella sede di Via Fornovo n. 8, innanzi a me dr.ssa Manuela Minichiello, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominata con D.D. n. 30 dell'11 aprile 2018, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti il dott. Raffaele Michele Tangorra, nato a Bari (BA) il 18 settembre 1967, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, (nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Direzione Generale") e la dott.ssa Daniela Pieri nata a Roma il 30 giugno 1967, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società "Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell'economia e dello sviluppo - nella forma abbreviata CLES S.r.l." con sede in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14, codice fiscale 05110620589 - partita IVA 01357461001 (nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Società"),

PREMESSO

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione ha affidato alla CLES S.r.l., con contratto stipulato in data 10 maggio 2016, Rep. n. 309/2016, a seguito dell'aggiudicazione di pubblica gara a

procedura aperta (bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 03.10.2015, S.192 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.10.2015 n. 120) lo svolgimento di servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, giusto protocollo di intesa del 28 settembre 2015 sottoscritto fra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive –ANPAL già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

- che il predetto contratto rep.n. 309/2016 è stato approvato con decreto direttoriale n. 153 del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 6 luglio 2016 al n. 1-2827;

- che con decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive –ANPAL, subentrata, a far data dal 1 gennaio 2017, nelle competenze della soppressa Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la titolarità dei contratti da quest'ultima stipulati;

- che con decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, art. 22, comma 1, è stata istituita la *Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale*, con trasferimento alla medesima delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

- che in data 15 maggio 2018 il contratto rep. n. 309/2016 è stato trasferito, a tutti gli effetti di legge, alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'intesa del 28 settembre 2015, sottoscritto tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive –ANPAL già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

- che è imminente la scadenza del predetto contratto rep. n. 309/2016, prevista per la data del 18 giugno 2019, in considerazione della decorrenza giuridica dal giorno successivo alla ricezione da parte della Società del decreto n. 165 del 30.05.2016, trasmesso a mezzo PEC in data 17 giugno 2016, prot n. 9091 del 17.06.2016;

- che il fabbisogno di servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica permane in capo alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale anche per il triennio successivo;
- che negli atti di gara da cui deriva il contratto rep. 309/2016 suindicato (cfr. punto II.2.1 e punto 3 Allegato B del bando di gara GUUE, nonché paragrafo V del capitolato prestazionale e art. 3 contratto rep. n. 309/2016) è formulata espressa riserva in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto medesimo, per un importo non superiore a quello di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del d.lgs. 163/2006 (applicabile alla fattispecie in conformità al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1);
- che la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con nota prot. n. 41/3564 del 29 aprile 2019, inoltrata via PEC in data 30 aprile 2019, ha richiesto al titolare del contratto suddetto di presentare una proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello in corso di espletamento, ai sensi delle disposizioni su richiamate, contestualmente precisandone i relativi ambiti specifici di intervento, in analogia e conformità alle linee di servizio originarie;
- che con nota inviata tramite PEC in data 8 maggio 2019, acquisita agli atti il 9 maggio 2019, al prot. n. 41/3844, la Società ha quindi trasmesso la propria definitiva proposta tecnico-economica, come sopra richiesta;
- che tale proposta risulta rispondente sotto il profilo sia tecnico che economico allo specifico fabbisogno della Direzione Generale;
- che con decreto direttoriale del 10 maggio 2019 n. 41/175 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi meglio esplicitate e qui integralmente richiamate- ha assunto la determinazione di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163 del 2006 (e comunque anche in conformità all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016), secondo i termini realizzativi e le condizioni economiche precisate nella suddetta proposta;
- che prima d'ora, anche attraverso il sistema AVCPASS, sono state effettuate in relazione alla Società, con esito positivo, le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti necessari per la

stipula del contratto (per le verifiche antimafia, v.si quanto specificato all'art. 13).

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Società;
- dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle Parti in data 10 maggio 2016, rep. n. 309, in premessa meglio individuato;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili alla Direzione Generale;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento alla Società di nuovi servizi consistenti nella ripetizioni di quelli analoghi, già affidati alla Società con il contratto rep.n. 309/2016. In particolare, la società CLES srl si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, il servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale descritto nella proposta tecnico-economica, trasmessa via PEC in data 8 maggio 2019, acquisita agli atti al prot. n. 41/3844 del 9 maggio 2019, in conformità al programma di base già oggetto del richiamato contratto rep. n. 309/2016.

Le modalità ed i termini, anche di ordine organizzativo e metodologico, di erogazione del servizio integrato sono, in ogni caso, quelli già stabiliti per il rapporto regolato dal contratto rep. n. 309/2016, con le specificazioni definite all'interno della predetta proposta tecnica ed

economica.



ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il presente contratto sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione alla società dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo. La comunicazione predetta non potrà comunque intervenire prima del 18 giugno 2019. Ai sensi dell'art. 1 D. L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, si evidenzia che, qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento di acquisizione Consip, il contratto stipulato potrà essere risolto, secondo i termini e alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità alla Società, fatto salvo solamente il valore dei servizi già erogati

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione Generale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto la Società si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo tuttavia che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che la Società dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione Generale, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione Generale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione Generale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le modalità e le condizioni di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale e salvo quanto quivi diversamente stabilito, quelle già stabilite per il precedente su individuato contratto

del 10 maggio 2016, rep. n. 309, che si intende a questo fine qui riproposto.

Con apposito atto esecutivo del presente contratto la Società potrà essere designata responsabile esterno del trattamento di eventuali dati acquisiti in esecuzione degli impegni quivi assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 5

CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte della Società in apposita relazione di "*Stato Avanzamento Lavori*", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato (nonché, nel piano di lavoro generale, se richiesto), così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato di eventuali consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che la Direzione Generale in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire). Dette relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione della Direzione Generale entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico della Società è stabilito in Euro 313.425,00, (trecentotredicimilaquattrocentoventicinque/00), oltre IVA, secondo le tariffe unitarie indicate nell'unità proposta tecnico-economica.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza della Società si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento degli importi indicati all'articolo precedente verrà effettuato, nei termini di cui alla normativa applicabile, sulla base delle Relazioni periodiche approvate e, quindi, in ragione dei corrispettivi maturati ivi indicati e giustificati.

Tale pagamento è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte della Direzione Generale, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti richiamati nella premessa e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte della Direzione Generale, delle relazioni di cui al precedente art. 5;
- c) alle prescritte verifiche di regolarità e conformità.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa, conseguentemente, procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione Generale, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, la Direzione Generale potrà altresì:

- decurtare, in via definitiva, l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalla Direzione Generale, secondo la normativa

vigente in materia di contabilità della Direzione Generale medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 % di legge, da svincolarsi a seguito della conclusione dell'appalto, previa ultimazione delle verifiche relative e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dell'Impresa.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, con le ritenute di legge, sui conti correnti bancari o postali intestati a Cles srl e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A mezzo del presente contratto la Società conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto di cui il presente costituisce ripetizione.

La Società si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione Generale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione Generale, in mancanza di ragioni ostative imputabili alla Società, nei termini massimi di legge, previa verifica da parte della Direzione Generale della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

La Società assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

La Società si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente - della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Le prestazioni fornite dalla Società saranno oggetto, anche ai sensi degli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010, di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza, completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara, dell'offerta tecnico-economica presentata e di eventuali Piani di lavoro approvati.

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti gli eventuali momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per la Società obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, la Direzione Generale applicherà il sistema di penali già stabilito per il contratto rep. n. 309/2016, già sopra richiamato. Resta comunque stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali come sopra previste, la Direzione Generale potrà sempre richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione Generale potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società

dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione Generale la facoltà, previa comunicazione al fornitore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al fornitore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione Generale per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione Generale ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione Generale al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, la Società costituisce un deposito cauzionale nella medesima percentuale del deposito già costituito per la stipula del primo contratto sottoscritto (rep. n. 309/2016), a mezzo polizza fideiussoria n.1/240396/168626086 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in data 06/05/2019, da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione Generale in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Direzione Generale si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione Generale medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione Generale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11

RICHIAMI

Per ogni altro profilo contrattuale ed in particolare per quanto concerne la proprietà di eventuali

prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, la facoltà di recesso della Direzione Generale, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati (fermi gli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 679/2006), i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto rep. n. 309/2016.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

ARTICOLO 13

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa e tutte le spese contrattuali.
2. A tal fine la Società espressamente dichiara che il servizio di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per cui, peraltro, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131.
3. La Direzione Generale fa presente di aver richiesto in data 9 maggio 2019 alla competente Prefettura il rilascio, per la Società, delle Informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.
4. Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene, comunque, stipulato, pur non essendo decorso il termine di trenta giorni dalla predetta richiesta, in considerazione dell'urgenza di provvedere alla stipula in data odierna – di cui meglio in motivazione della determina prot. n. 41/175 del 10 maggio 2019 - in virtù della facoltà espressamente prevista dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 2011 nei casi di urgenza e

sotto la condizione risolutiva, prevista al comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 cit.

5. E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto – redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, il quale si compone sin qui di n. 11 (undici) facciate e di 17 (diciassette) righe della dodicesima facciata - dandone lettura alle parti contraenti, le quali, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PER IL MINISTERO

(Dott. Raffaele Michele Tangorra)

PER LA SOCIETÀ'

(Dott.ssa Daniela Pieri)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott.ssa Manuela Minichiello)

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, la Società dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 9 (Penalità e responsabilità per inadempimento) e 12 (Controversie).

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott.ssa Manuela Minichiello)

PER LA SOCIETÀ

(Dott.ssa Daniela Pieri)

